

BGE 85 II 187

Bundesgericht (BGE), 1959-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_85_II_187

FR: ATF 85 II 187

IT: DTF 85 II 187

Regeste

Regeste 1. Art. 8 ZGB. Unzulässige Umkehrung der Beweislast? Bedeutung der natürlichen Vermutung (Erw. 1). 2. Art. 138 Abs. 1 OR. Begriff der "gerichtlichen Handlungen der Parteien", welche die Verjährung unterbrechen (Erw. 2).

Regeste 1. Art. 8 CC. Renversement illicite du fardeau de la preuve? Présomption de fait (consid. 1). 2. Art. 138 al. 1 CO. Notion de l'"acte judiciaire des parties" qui interrompt la prescription (consid. 2).

Regesto 1. Art. 8 CC. Invertimento inammissibile dell'onere della prova? Valore della praesumptio hominis (consid. 1). 2. Art. 138 cp. 1 CO. Nozione di "atti giudiziari delle parti" che sono interruttivi della prescrizione (consid. 2).

Erwägungen

E. 1

I ricorrenti pretendono innanzitutto che il Tribunale di appello non potesse, senza violare l'art. 8 CC, ritenere che il decreto assegnante loro un termine di venti giorni per presentare la replica era da essi stato ricevuto "uno o due giorni dopo il 6 ottobre 1954 al più tardi". In virtù di una norma generale di diritto - ragionano i ricorrenti - spetta alla parte che propone l'eccezione di prescrizione provare i fatti estintivi dell'azione, così come incombe alla parte attrice provare i fatti costitutivi dell'azione medesima. In concreto, nè la convenuta nè gli attori sono in grado di provare l'epoca in cui il decreto, spedito per lettera semplice, fu notificato. Così stando le cose, sarebbe contrario alla buona fede far sopportare le conseguenze dell'incertezza circa la data di notificazione del decreto interruttivo della prescrizione non già dalla convenuta, che ha allegato l'eccezione di prescrizione, ma dagli attori, i quali "nulla affermano". Questa tesi è in ogni modo infondata. Infatti, il Tribunale di appello, lungi dall'aver invertito l'onere della BGE 85 II 187 S. 190 prova senza fondato motivo, ha applicato l'art. 8 CC con quei criteri di valutazione ragionevole e con quel riguardo alle particolari circostanze del caso singolo che la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente considerati essenziali per una corretta ripartizione dell'onere della prova. Così, era semplicemente ragionevole che il Tribunale di appello, nelle particolari circostanze del caso, imponesse agli attori la prova che il decreto pretoriale del 6 ottobre 1954 non era pervenuto al loro avvocato di allora al più tardi due giorni dopo tale data. Come l'esperienza insegna, la parte che ha ricevuto un decreto con cui le è fatto obbligo di produrre un documento conserverà il mezzo (qui la busta) necessario per provare il giorno della notificazione del decreto stesso, ben sapendo detta parte che incomberebbe poi a lei dimostrare, in caso di contestazione, che il documento fu prodotto in tempo utile. Aggiungasi che i ricorrenti riconoscono di aver ricevuto il decreto di cui si tratta. Così stando le cose, il Tribunale di appello potè anche ammettere che una praesumptio hominis o

presunzione naturale stesse, già a motivo di questo fatto, per il ricevimento del decreto il giorno della sua spedizione per lettera semplice o due giorni dopo al più tardi. Contrariamente a quanto i ricorrenti affermano, una presunzione siffatta basta per documentare il convincimento del giudice, quand'anche non sia corroborata da mezzi di prova concreti. In questo senso, si esprime pure l'autore citato dai ricorrenti stessi (cfr. GULDENER, schweiz. Zivilprozessrecht, pag. 341 e 345). Quando fa capo alla *praesumptio hominis*, il giudice non fa insomma altro che esprimere il suo convincimento in base all'andamento normale delle cose e tale convincimento rimane determinante fino a quando non siano provate circostanze tali da togliere valore alla presunzione naturale. Nel caso in esame, nessuna circostanza è stata addotta dai ricorrenti, che fosse atta a rendere dubbio il convincimento del Tribunale di appello. Al contrario, proprio la loro inerzia BGE 85 II 187 S. 191 durante oltre due anni, quantunque il termine per presentare la replica fosse di soli venti giorni e il decreto che lo fissava fosse stato ricevuto, viene a rafforzare la presunzione che il decreto giunse normalmente a destinazione.

E. 2

I ricorrenti pretendono in secondo luogo che il Tribunale di appello avrebbe comunque violato l'art. 138 cp. 1 CO, nella misura in cui non tiene conto che nel periodo fra l'ottobre 1954 e l'ottobre 1956 avevano compiuto tre atti interruttivi della prescrizione. Neppure questa tesi è fondata. Contrariamente alla loro opinione, nè gli scritti con i quali il pretore fu informato della revoca del mandato all'avv. P. e della designazione di un nuovo patrocinatore nella persona dell'avv. G. nè il ritiro ad opera di questi degli atti di causa presso la pretura per la preparazione della replica costituiscono "atti giudiziari delle parti" a norma del disposto citato. Tali sono soltanto gli atti che sono capaci di far avanzare il processo verso la sua conclusione e che effettivamente conducono a un proseguimento della lite, la tolgono cioè dal suo precedente stato per farla progredire di un ulteriore passo (cfr. OSER/SCHÖNENBERGER, Commentario CO, note 2 e 3 ad art. 138). A differenza di quel che sostengono i ricorrenti, BECKER (Commentario CO nota 3 ad art. 138) non dice nulla di diverso quando afferma che pure gli atti giudiziari non conformi alle leggi di procedura interromperebbero la prescrizione, dato che anche per questo autore deve pur sempre trattarsi di atti capaci di far proseguire la causa. In concreto, questo carattere non può essere riconosciuto a nessuno dei tre atti indicati dai ricorrenti. Non può in particolare essere considerato che i medesimi fossero diretti, come è esposto nel ricorso, a promuovere il proseguimento della causa in senso mediato. In realtà, le due comunicazioni concernenti la sostituzione del patrocinatore e il ritiro dei documenti di causa presso la cancelleria della pretura dovevano semplicemente preparare la ripresa di un processo che di fatto era e continuò a essere fermo. BGE 85 II 187 S. 192 Atti preparatori di tale natura non sono "atti giudiziari" secondo la *ratio legis* dell'art. 138 cp. 1 CO così come l'incarico affidato a un avvocato di condurre un processo non può, agli effetti dell'interruzione della prescrizione, equivalere alla presentazione della petizione. Questa conclusione si giustifica, tanto più che ai ricorrenti era stato fissato, per presentare la replica, un preciso termine e che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la *ratio legis* dell'art. 138 cp. 1 CO è, per gli atti processuali che una parte deve compiere, di far sopportare a detta parte le conseguenze della sua inazione (RU 75 II 231 consid. 3). Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.